

ANTONIO DE CICCO

Tariffa Doganale Comune

Estratto da:

DIGESTO

delle Discipline Privatistiche

Sezione Commerciale

Aggiornamento

UTET
GIURIDICA

Tariffa Doganale Comune

Bibliografia: La bibliografia sull'argomento è attualmente scarsa e priva di un inquadramento giuridico e sistematico della complessa materia caratterizzata peraltro da un forte tecnicismo. Tra i testi più recenti si ricordano A. DE CICCO, *Codice Comunitario dei Trattati istitutivi della Comunità Europea e dell'Unione europea aggiornato a Nizza*, IO, 2001; Id., *Legislazione e tecnica doganale. Limiti ed opportunità delle transazioni commerciali con l'estero contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati. Esame di casi pratici*², Torino, 2003; Id., *Codice Annotato di diritto Tributario Internazionale e Commercio Estero*, Torino, 2004; Id., «Esportazione», «Importazione», in *Enc. giur.*, Roma, 2005; GENNUSO, *Manuale di diritto doganale*, p. gen., Roma, 1975; FANTOZZI, *Diritto tributario*, Torino, 2003.

Legislazione: si rinvia al testo.

Sommario: 1. Definizione. – 2. La Tariffa doganale nel processo di integrazione economica. – 3. Struttura e funzione della Tariffa Doganale. 4. (Segue). La Nomenclatura Combinata. – 5. (Segue). La convenzione internazionale sul «Sistema Armonizzato». – 6. (Segue). La Fiscalità. – 7. L'articolazione e l'applicazione pratica della TDC. – 8. (Segue). Regole generali per l'interpretazione della TDC, dei Dazi e regole comuni. – 9. (Segue). Deroghe alla TDC a) Sospensioni. b) Franchigie. c) Preferenze tariffarie autonome o convenzionali. d) Le destinazioni particolari. e) (Segue). Le Note Esplicative. – 11. (Segue). I «Regolamenti di classifica» ed i «Pareri di classificazione». – 12. L'informazione tariffaria vincolante (TIV) e i diritti di Interpello.

1. Definizione.

La Tariffa doganale, in generale, può essere definita una «codificazione numerica delle merci», cui è affiancata la «Fiscalità» (la regola dei dazi).

Essa costituisce uno strumento indispensabile di consultazione, che consente di individuare un prodotto al di là della terminologia o della lingua usata, oltre che di conoscere il trattamento daziario afferente.

Nelle transazioni commerciali con i Paesi terzi (intendendo per essi quelli non facenti parti della Comunità Europea) gli Stati comunitari adottano la «Tariffa Doganale Comune», meglio nota con l'acronimo di TDC.

Lo stesso Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato il 25-3-1957, ratificato in Italia con legge 14-10-1957, n. 1203 (*G.U.* 23-12-1957, n. 317), entrato in vigore il 1°-1-1958, prevede che la stessa Comunità sia fondata su un'«Unione doganale» la cui realizzazione, a sua volta, presuppone l'adozione di una «Tariffa Doganale Comune». Si ritiene

opportuno ricordare che l'espressione originaria «Comunità Economica Europea» è stata sostituita in «Comunità Europea» dall'art. G, par. 1, del Trattato sull'Unione europea (firmato a Maastricht il 7-2-1992, ratificato in Italia con l. 3-11-1992, n. 454, ed entrato in vigore il 1°-11-1993). Tale modifica non esprime un mero cambio di «nomen iuris» bensì la volontà di non limitare l'azione comunitaria alle sole relazioni economiche, ma di estenderla ad altri settori fino ad allora di competenza dei singoli Stati membri.

È un continuo e costante processo di integrazione europea l'esigenza di attuare una politica comune per tutti gli stati comunitari, nel campo degli scambi commerciali internazionali, è strettamente collegata all'instaurazione dell'«Unione doganale», che a livello comunitario si è avuta già nel 1968 con la prima «Tariffa Doganale Comune» andando a sostituire le precedenti tariffe doganali nazionali che divergevano notevolmente tra di loro sia per elencazione di prodotti che per aliquote differenti di dazio da applicare ai prodotti stessi oggetto delle transazioni commerciali.

Infatti, a livello comunitario la politica commerciale, specialmente per quanto concerne le modifiche tariffarie, gli accordi tariffari e commerciali, le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni, si basano su principi uniformi.

2. La Tariffa doganale nel processo di integrazione economica.

La realizzazione di un'«Unione doganale» costituisce uno stadio intermedio di integrazione economica tra l'«Area di libero scambio» e l'«Unione economica».

A differenza dell'«Unione doganale», l'«Area di libero scambio» ha come obiettivo sia l'abolizione delle «barriere tariffarie», come i dazi, che di quelle «non tariffarie», quali i «contingentamenti», nei confronti delle merci scambiate tra i Paesi aderenti. Essa non prevede invece né l'adozione di una «Tariffa Doganale Comune», né la libera circolazione di

persone e di capitali. L'«*Area di libero scambio*» considera l'insieme di due o più «territori doganali» tra i quali sono soppressi i dazi doganali ed ogni regolamentazione commerciale restrittiva riguardante gli scambi di merci originari di quei Paesi, al fine di favorirne gli scambi commerciali.

Un esempio di «*Area di libero scambio*» è rappresentata dall'EFTA, acronimo che sta per European Free Trade Association, Associazione Europea di Libero Scambio (istituita nel 1960 e composta originariamente da: Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera, a cui nel 1970 ha aderito l'Islanda, nel 1986 la Finlandia ed il Liechtenstein nel 1991; successivamente, taluni di questi Stati sono entrati a far parte della Comunità Europea). Attualmente sono membri dell'EFTA: l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

L'«*Unione doganale*» consiste invece in un accordo in base al quale gli Stati che ne fanno parte si impegnano reciprocamente a sopprimere qualsiasi barriera doganale e barriera non tariffaria e ad adottare, nei confronti dei paesi terzi, una «Tariffa Doganale Comune».

Il concetto di «*Unione doganale*» non è nato con il Trattato CE, una definizione di «*Unione doganale*» già la si trova contenuta in sede di Accordo GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) del 1947, ma l'«*Unione doganale*» prevista a livello comunitario va oltre la definizione contemplata in sede GATT. Essa prevede anche una legislazione doganale comune e la messa in comune dell'importo dei dazi riscossi, che costituiscono attualmente direttamente nel bilancio comunitario e costituiscono le cosiddette «risorse proprie tradizionali» della Comunità, con le quali la stessa si finanzia e finanzia anche i propri progetti.

L'«*Unione economica*» invece, rispetto all'«*Area di libero scambio*» ed all'«*Unione doganale*» costituisce lo stato più avanzato di integrazione tra i Paesi ad essa aderenti e prevede, possiamo dire, in aggiunta rispetto all'«*Unione doganale*»: la «libera circolazione» nei paesi membri delle «persone», dei «servizi» e dei «capitali», che con la libera circolazione delle «merci» costituiscono le quattro libertà fondamentali, che sono state poste alla base del processo di integrazione europea, e che si sono raggiunte con la realizzazione del «mercato interno» avviato dal 1°-1-1993.

L'«*Unione economica*», quindi, non comporta solo l'abolizione delle restrizioni doganali tra gli Stati membri e la creazione di una tariffa esterna comune, ma si basa anche sull'adozione di politiche economiche comuni o comunque convergenti, nell'ambito commerciale, industriale ed agricolo.

3. Struttura e funzione della TDC.

In maniera schematica possiamo dire che la TDC (si rinvia per una visione della struttura della TDC alla Figura 1) è composta di 2 parti:

- I) la «*Nomenclatura Combinata*»;
- II) la «*Fiscalità*».

Entrambe scaturiscono da Convenzioni o da Accordi Internazionali.

La buona conoscenza e la disinvoltura nell'utilizzo della TDC, che necessita di una lunga pratica, permette soprattutto agli operatori economici di evitare i riflessi negativi che possono scaturire proprio da una non corretta classificazione della merce.

Al contrario, una corretta classifica delle merci:

- consente di avere valori statistici attendibili sulla domanda e sull'offerta di determinati settori merceologici;
- rappresenta un elemento indispensabile per la «dichiarazione doganale»;
- evita contestazioni, revisioni dell'accertamento e sanzioni di natura amministrativa e penale;
- consente l'esatta applicazione daziaria;
- consente di conoscere le disposizioni comunitarie afferenti a quel determinato prodotto.

3.1 (Segue). La Nomenclatura Combinata.

La Nomenclatura Combinata, di seguito indicata come NC, istituita come TDC dal Regolamento CEE 23-7-1968, n. 2658/87 relativo alla «Nomenclatura tariffaria statistica ed alla Tariffa Doganale Comune» (CE 7-9-1987, n. L 256), è composta da un codice numerico a 8 cifre le cui prime 6 riprendono integralmente la codifica del *Sistema Armonizzato*, meglio noto con l'acronimo di S.A., che è una codificazione polifunzionale riconosciuta a livello internazionale, utilizzata a base di tutte le tariffe merceologiche, elaborata dal «Consiglio di cooperazione Doganale», istituita in forza di un'apposita convenzione internazionale, conclusa a Bruxelles il 15-12-1950, è entrata in vigore nel 1952. Nel 1994 il Consiglio di cooperazione doganale ha assunto il nome di «Organizzazione mondiale delle Dogane», meglio noto con l'acronimo di OMD, che conta attualmente 171 membri. Il Consiglio dell'«Organizzazione mondiale delle Dogane» rappresenta attualmente il massimo livello e l'organo decisionale dell'OMD, che riunisce tutti i responsabili delle amministrazioni doganali.

La NC rappresenta lo strumento ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità e che è andata a sostituire le precedenti nomenclature della Tariffa Doganale Comune e della *Nimexe* (Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri) per soddisfare nel contempo le esi-

genze tariffarie e quelle statistiche. L'entrata in vigore del Regolamento CE n. 2658/1987 ha comportato l'abrogazione del Regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio, del 28-6-1968, relativo alla Tariffa Doganale Comune e del Regolamento CEE n. 97/69 del Consiglio, del 16-1-1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa Doganale Comune.

A sua volta il codice (a 8 cifre) della NC è preso a base della *Tariffa Integrata delle Comunità Europee* (codice numerico a 10 cifre), di seguito indicata come TARIC, che è costituito da ulteriori suddivisioni della NC, e riporta le misure di politica commerciale ed economica adottate a livello comunitario, riferite ai singoli prodotti merceologici (si rinvia per una visione della struttura della TARIC alla Figura 2). La TARIC è il codice utilizzato nelle dichiarazioni doganali di importazione, codice a 10 cifre, che richiama tutte le disposizioni normative comunitarie afferenti le singole posizioni tariffarie. Pur non avendo valore di testo «legale», a differenza della TDC (Allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87 e succ. mod., cit.), la TARIC costituisce un utile strumento di consultazione. La TARIC è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, attraverso mezzi informatici. Fino al 2005 essa veniva anche pubblicata in versione cartacea, sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, ora *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, serie C, che a differenza della serie L, non ha carattere legale.

I codici merceologici della TARIC e quelli della NC sono obbligatori nelle dichiarazioni doganali, rispettivamente per le operazioni di importazioni e di esportazioni. Il codice della NC è altresì richiesto per la compilazione dei modelli reperibili negli scambi intracomunitari, previsti dal sistema «Intrastat» (Reg. CEE n. 3330/1991) denominati modelli «INTRA».

5. (Segue). *La Convenzione internazionale sul «Sistema Armonizzato»*

La Convenzione internazionale sul «sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci», [conclusa a Bruxelles il 14-6-1983, ed il relativo protocollo di emendamento del 24-6-1986, di seguito indicata come «Convenzione sul SA», sono stati approvati dalla Comunità Economica Europea con decisione del Consiglio del 7-4-1987, n. 87 (GUCE n. L 198)], costituisce la base su cui si fonda la NC.

A norma dell'art. 3, n. 1, della Convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, e ad utilizzare tutte le «voci» e le «sottovoci» del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché si impegna a seguire i relativi codici e l'ordine di

numerazione di detto sistema. La medesima disposizione prevede che ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l'applicazione del SA, nonché tutte le «note di sezione», «capitolo» e «sottovoce» del SA, e a non modificarne la portata.

6. (Segue). *La Fiscalità.*

La Fiscalità, invece, riguarda il trattamento daziario associato alla codificazione merceologica.

L'aliquota daziaria riportata nella TDC può essere riferita ai «dazi convenzionali», così definiti in quanto frutto di accordi internazionali, consolidati in sede GATT (acronimo inglese che tradotto sta per «Accordo generale sulle Tariffe e sul Commercio»), ora OMC (Organizzazione Mondiale sul Commercio, in inglese WTO), o ai «dazi autonomi», che, invece, scaturiscono o da accordi bilaterali stipulati dalla Comunità o concessi dalla stessa unilateralmente, come nei confronti dei «Paesi in via di sviluppo».

Nell'ambito degli scambi internazionali di merci occorre fare una distinzione tra le operazioni internazionali proprie che riguardano le transazioni commerciali di beni tra gli Stati membri dell'UE ed i Paesi terzi e viceversa — intendendo per Paesi terzi quelli che non fanno parte dell'UE —, dalle transazioni commerciali tra Stati membri.

Nel primo caso si può parlare di operazioni di «importazione» o di «esportazione», nel secondo caso invece, tecnicamente si dovrà far riferimento rispettivamente ad operazioni relative ad «acquisti» o «vendite» intracomunitarie. Questa distinzione non costituisce solo una distinzione terminologica, ma sta ad indicare procedure che poggiano su istituti e basi giuridiche differenti. Infatti, con la realizzazione del *mercato unico* (1°-1-1993), sono venuti meno i controlli fiscali alle frontiere comunitarie, di conseguenza anche il concetto di *territorialità* è mutato. Il Codice Doganale Comunitario, meglio noto con l'acronimo di CDC, emanato con Regolamento CEE n. 2913/93 (GUCE 19-10-del 1992, n. L 302), all'art. 3, ha introdotto un concetto nuovo di territorialità, che è espressione di una mutata realtà politico-geografica realizzatasi dal 1°-1-1993 con il «Mercato Unico» e la conseguente libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Al concetto di Territorio Nazionale si è andato sostituendo, ai fini doganali, quello di Territorio Comunitario.

Precedentemente alla realizzazione del Mercato Unico il concetto di «territorialità» previsto nelle legislazioni doganali dei singoli Stati membri dell'Unione europea coincideva, salvo eccezioni, con i confini geo-politici dei singoli Stati; pertanto ai fini dell'imposizione tributaria, o dell'applicazione dei

vari Istituti doganali, il riferimento territoriale era determinato dall'immissione in consumo e/o dalla movimentazione della merce sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali.

Attualmente, invece, il CDC, che disciplina in maniera organica ed uniforme l'intera normativa doganale per tutti i Paesi membri, considera i territori degli Stati membri come un unico Territorio Doganale, la cui frontiera comunitaria è costituita, in linea generale, dai confini con i Paesi terzi, dalle acque territoriali e dallo spazio aereo degli Stati membri.

Parallelamente al mutamento della definizione di «Territorio Doganale», che attiene prevalentemente alle *risorse proprie tradizionali* (dazi, prelievi agricoli), anche quello di «territorialità» riferito alla Fiscalità interna (si pensi all'Iva ed alle Accise) è mutato. Pertanto, per controllare l'ingente flusso di traffico commerciale, non essendo possibile attuare sin da subito il regime definitivo, basato sul principio dell'*imposizione nel Paese di origine* e della successiva distribuzione dell'Iva riscossa al Paese dove la merce viene effettivamente immessa in consumo — attraverso una «compensazione tra crediti e debiti» per mezzo delle cosiddette «Stanze di compensazione» —, si decise di attuare il «regime transitorio» che sarebbe dovuto durare fino al 1996, ma che con numerose deroghe continua ad essere tuttora mantenuto.

7. L'articolazione e l'applicazione pratica della TDC
La TDC è riportata nell'Allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87, che costituisce la fonte normativa base della nomenclatura tariffaria, ossia, cioè della Nomenclatura Combinata (NC) e della Tariffa Doganale Comunitaria (TDC). L'Allegato I rappresenta la base giuridica di riferimento in caso di contestazione ed è rappresentato da un corposo testo, contenente tutte le posizioni merceologiche con le relative aliquote daziarie. Il testo della TDC viene, almeno una volta l'anno, aggiornato e pubblicato sulla *GUUE* serie L.

L'Allegato I è diviso in 3 parti.

La prima parte riguarda le disposizioni generali e contiene sia «le regole generali di interpretazione», fondamentali per avere la chiave di lettura della tariffa, sia le «disposizioni speciali» relative a determinate categorie di prodotti, nonché la legenda per le abbreviazioni e per l'«unità supplementare», che rappresenta, quest'ultima, l'indicazione, a fini statistici, di un'unità di misura diversa, di norma, dal peso e dal valore (si veda ad esempio, in tariffa, la voce: 6401, calzature, che riporta l'indicazione del nr. di «paia»; così la voce: 6101, indumenti, che richiede di indicare il nr. dei «pezzi»; per la voce: 7106, argento

fino, invece, è richiesta l'indicazione dei grammi); ove è prevista, l'unità supplementare deve essere indicata nella dichiarazione doganale.

La seconda parte riporta «la tabella dei dazi», che rappresenta la modifica aggiornata dell'Allegato I del regolamento base del 1987, cioè la versione aggiornata della TDC.

Per i prodotti del carbone e dell'acciaio i dazi sono fissati in base al Trattato CECA (dal 23-7-2002, data di scadenza del Trattato CECA, la disciplina del settore siderurgico è stata totalmente integrata nel Trattato CE) ed alle misure adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri. Si ricordi, a tal proposito, la «Decisione» n. 98 del 1986 del Consiglio CECA emanata in merito all'applicazione uniforme della Nomenclatura doganale per quanto riguarda i prodotti contemplati nel Trattato CECA; per organicità essi sono stati riportati nella TDC pur facendo parte di un altro Trattato.

La parte terza riporta «altri allegati tariffari», relativi ad alcuni prodotti agricoli, ed alle sostanze farmaceutiche per le quali è previsto l'esenzione dal dazio.

Esaminando la parte seconda relativa alla tabella dei dazi che costituisce quella armonizzata e complessiva, la quale comprende la TDC, possiamo dire che è suddivisa in «XXI Sezioni» che raggruppano i vari settori merceologici suddivisi in «Capitoli». I Capitoli sono 98, ma 98 quelli utilizzati; il Capitolo 77 è stato lasciato libero per future posizioni da inserire; si precisa di utilizzarlo per la classificazione dei «rifiuti» che non trovavano una collocazione specifica. Invece la revisione del Sistema Armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (S.A.) che ha cadenza pressoché quadriennale, ha introdotto, a decorrere dal 1°-1-2002, un cospicuo numero di modifiche nella codifica merceologica dei prodotti quali, ad esempio, quelli inerenti l'inserimento di una particolare voce nel capitolo 38 (voce 3825) dove hanno trovato collocazione i prodotti residuali delle industrie chimiche, i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, ecc., merci che nel passato non avevano mai avuto una precisa identificazione merceologica di nomenclatura armonizzata.

La TDC costituisce altresì una forma di pubblicità per l'operatore, in quanto rientrare, in una voce specifica come «Asti spumante» 22041091 e non in una più generica come «Spumante» 22041019, è sintomo di notorietà, così come accade anche per i formaggi. Una diversa classificazione può altresì costituire un escamotage da parte dei produttori per evitare forme di tassazione diversa prevista per una determinata merce (si pensi al vino frizzante classificandolo merceologicamente come «vino tranquillo», anziché «vino spumante», in quanto, quest'ultimo, è

soggetto ad aliquota di accisa superiore in taluni Stati membri).

A titolo esemplificativo, se si esamina una sequenza di numeri di 8 cifre della NC: 0 3 0 1 1 0 1 0, essa individua, per chi abbia una certa dimestichezza con la materia e la possibilità di consultare la TDC: «Pesci vivi, ornamentali di acqua dolce».

Questa serie di numeri rappresenta una delle tante posizioni della Nomenclatura Combinata (NC) adottata a partire dal 1988.

La NC è composta da un codice a 8 cifre. Essa riprende le «voci» e le «sottovoci» a sei cifre del SA, mentre la settima e l'ottava cifra formano le suddivisioni ad essa proprie. In particolare:

— le prime 2 identificano il capitolo di appartenenza di una merce (nell'esempio succitato il cap. 03: Pesci e crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici);

— le seconde 2 cifre identificano la voce tariffaria (nell'esempio succitato la voce 03 01 = Pesci vivi);

— la 5^a cifra individua la sottovoce (ornamentali) e la 6^a cifra pone in rilievo un'ulteriore suddivisione della sottovoce, qualora non vi sia, la cifra è 0 (nell'esempio succitato 03 01 10: pesci vivi ornamentali).

Le prime 6 cifre della NC sono integralmente prese dal SA (Sistema Armonizzato) e non possono essere modificate in ambito comunitario. Il SA ha uniformato per tutti i Paesi aderenti la classificazione merceologica, ciò al fine di consentire un confronto delle statistiche, facilitare i rapporti in sede GATT, migliorare le transazioni commerciali.

— La 7^a e 8^a cifra invece vengono utilizzate per l'ulteriore suddivisione comunitaria (nell'esempio succitato 03 01 10 10 = Pesci vivi, ornamentali di acqua dolce per distinguerli da 03 01 10 90 = Pesci vivi, ornamentali, di mare).

Pertanto, conoscendo la esatta classificazione di un prodotto, possiamo, a parità di tariffa alla mano, conoscere il trattamento daziario afferente.

La grafica della TDC riporta oltre 10.000 posizioni tariffarie (mentre la TARIC che comprende ulteriori suddivisioni, ne contempla altre 18.000), ed è strutturata in quattro colonne successive, riguardanti nell'ordine: la «NC», la «designazione della merce», i «dazi convenzionali», che originano da un accordo internazionale (GATT ora WTO) e sono negoziati in tale sede, le «unità supplementari».

I Dazi autonomi, che, invece, scaturiscono o da accordi bilaterali stipulati dalla Comunità o concessi dalla stessa unilateralmente, come nei confronti dei «Paesi in via di sviluppo», ove previsti sono riportati in «nota», in calce alla TDC.

È importante chiarire che qualora siano riportati sia il dazio autonomo che quello convenzionale, riferiti

al medesimo prodotto merceologico, viene applicato quello più favorevole, a norma della clausola dell'accordo GATT che impone l'aliquota daziaria prevista per la Nazione più favorita; cioè viene applicata l'aliquota inferiore tra il dazio autonomo e quello convenzionale.

Nel caso di dazi misti cioè quando sono riportati contemporaneamente un «dazio ad valorem» (quello applicato sul valore della merce) e un «dazio specifico» (quello applicato sul numero di pezzi: bambole, orologi; ad es. 3 euro al pezzo, oppure 8% sul valore), per stabilire il dazio da applicare, occorre fare entrambe le liquidazioni ed applicare quello che risulta essere il più basso.

All'inverso, volendo attribuire la giusta posizione tariffaria ad un prodotto di cui si conosce solo la descrizione, mancando un elenco alfabetico dei prodotti, occorre partire dalla struttura della NC, e classificare il prodotto in base allo stato in cui si trova o viene presentato.

Utile risulta a tal punto aver chiaro la tipologia dei prodotti compresi in ognuna delle 21 sezioni, ciascuna delle quali raggruppa più capitoli.

Ogni sezione è strutturata secondo il seguente schema: prima i prodotti di base (poi i semilavorati ed infine i prodotti finiti).

Pertanto occorrerà innanzitutto il capitolo specifico, poi la voce, poi la sottovoce ed infine l'ulteriore suddivisione. In questo modo si può conoscere altresì, il trattamento daziario afferente, nonché le altre disposizioni di politica commerciale previste.

La classificazione delle merci si è poi adattata anche ai tempi: oggi sono previste anche le «patate surgelate» che prima entravano in una voce più generica.

La classificazione merceologica però non è così semplice come sembra, in quanto nasconde molte insidie date proprio dalla varietà e dalla molteplicità delle combinazioni dei prodotti.

Per facilitare la classificazione è utile conoscere le regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata.

8. (Segue). Regole generali per l'interpretazione della NC, dei Dazi e regole comuni.

Le «regole generali» per l'interpretazione della NC sono 6 e sono riportate nella TDC. Esse individuano i principi di classifica del SA (Sistema Armonizzato a 4 cifre) e permettono l'applicazione uniforme della Nomenclatura di cui fanno parte integrante; vi sono però disposizioni particolari, dette «note», che, riportate nelle «sezioni» e nei «capitoli», dettano discipline specifiche per i prodotti ivi rientranti.

Si pensi che i prodotti tessili, cioè quelli compresi nei capitoli da 50 a 55 e/o nelle voci da 58.09 a 59.02

contenenti due o più materie tessili, devono essere classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili, ricordando che quelle comprese nei capitoli 54 e 55, sono considerate come unica materia tessile quando si trovano mescolate con altre, come ad esempio: un tessuto composto da 35% lino (voce 53.06) e 65% cotone (voce 52.05), in virtù del criterio di prevalenza per quantità, detto tessuto deve essere classificato nella voce 52.08 come se fosse costituito esclusivamente da filato di cotone, diversamente un tessuto composto da 3 percentuali diverse: dal 45% di lana (voce 51.07) e le due rimanenti percentuali diverse di filati sintetici rispettivamente della voce 54.02 e 55.09, il tessuto deve essere classificato come se fosse tutto costituito da filati sintetici nonostante l'alta percentuale di lana, in quanto le voci dei capitoli 54 e 55 si sommano formando un'unica percentuale.

9. (Segue). *Deroghe alla TDC.*

Sebbene la TDC costituisca la regola ai fini della codificazione merceologica e quindi per l'attribuzione del valore daziario, vi sono però delle eccezioni. Le più importanti sono di seguito riportate.

a) *Sospensioni.*

Le sospensioni daziarie dei dazi autonomi, adottate dal Consiglio della CE, a norma dell'art. 24 del Trattato CEE (ora n. 26, in base alla nuova nomenclatura introdotta dal Trattato di Amsterdam), prevedono riduzioni totali (sospensione totale) o parziali (sospensione parziale); in tal caso i dazi convenzionali vengono fissati e/o modificati in appositi accordi internazionali (WTO).

Tali sospensioni vengono accordate per i merci che abbiano «destinazioni particolari», oppure per merci indipendentemente dalla loro destinazione, al fine di dare alle imprese comunitarie la possibilità di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti a condizioni daziarie più vantaggiose.

Tali misure vengono per lo più adottate nei settori dei prodotti chimici, farmaceutici, dei prodotti agricoli, e di prodotti destinati all'industria aeronautica.

b) *Franchigie.*

Le franchigie sono esenzioni da imposte e/o dazi concesse all'importazione o all'esportazione di merci.

Previste dall'art. 184 CDC, nonché dall'art. 21 e dagli artt. da 16 a 34, da 291 a 308 e da 471 a 495 del DAC sono agevolazioni temporanee ben definite.

Esse vengono adottate o in maniera autonoma dalla Comunità o a seguito di convenzioni internazionali.

Oltre alle disposizioni del Codice e delle disposizioni di applicazione succitate, l'Istituto della franchigia doganale trova autonoma disciplina, costituita dal

Regolamento CEE n. 918/1983, più volte modificato e dai Regolamenti CEE di attuazione di alcuni articoli del Regolamento di base (v. Regolamenti CEE n. 2287/1983, n. 2288/1983, n. 2289/1983, n. 2290/1983 e loro successive modifiche).

Tra le franchigie più comuni ricordiamo quelle riguardanti beni importati in occasione di un matrimonio, gli oggetti a seguito di personale diplomatico, strumenti per l'aiuto ai diversamente abili, oggetti per gli scambi e la ricerca scientifica, merci contenute nei bagagli dei viaggiatori, ecc.

Occorre evidenziare che tali franchigie non riguardano solo i diritti compresi nella TDC (dazi), ma anche quelli relativi alla Fiscalità interna (Iva); infatti, le disposizioni preliminari alla tariffa nazionale (artt. 12 e 14 l. n. 479/1992), estendono i benefici già previsti dal Regolamento CEE n. 918/83, anche alla Fiscalità interna.

Per le esenzioni, per i beni a seguito viaggiatori, si veda, da ultimo il n. 16-12-1998, n. 500 (G.U. 29-1-1999, n. 23).

c) *Preferenze tariffarie autonome o convenzionali.*

Sono infatti esse riduzioni totali o parziali delle aliquote daziarie concesse per lo più unilateralmente dalle Comunità per ragioni politiche come nel caso dei Paesi in via di sviluppo nel quadro del «Sistema delle Preferenze Generalizzate» (SPG), ovvero bilateralmente a seguito di accordi commerciali come per i Paesi EFTA, ecc.; preferenze tariffarie sono altresì previste in sede GATT ed in tal caso abbiamo i «contingenti tariffari» ivi consolidati, relativi per lo più ai prodotti agricoli e/o industriali.

Le preferenze tariffarie possono essere accordate in forma di sospensione totale o parziale dei dazi oppure collegate a contingenti o massimali, «sono di solito» concessi nei limiti di quantità predeterminate (art. 20, par. 5, CDC).

I contingenti tariffari sono istituiti per singoli prodotti o categoria di prodotti, con specifico regolamento comunitario.

d) *Le destinazioni particolari.*

Sono benefici daziari previsti per merci in relazione alla loro particolare destinazione.

A mo' di esempio si può ricordare oli e grassi destinati ad uso industriale, carta destinata alla stampa di giornali, nonché i cavalli destinati alla macellazione. La ditta che richiede i benefici daziari deve sottostare a determinati oneri:

- 1) deve essere autorizzata, previa richiesta e costituzione di garanzia;
- 2) deve tenere un'apposita contabilità che consenta i controlli opportuni;
- 3) le merci devono ricevere la destinazione prevista entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva; l'operazione si

definisce con la restituzione della garanzia prestata dalla ditta, dopo che la Dogana abbia provveduto ad effettuare tutti i controlli ritenuti più opportuni per il caso in specie.

Il mancato adempimento da parte della ditta fa nascere l'obbligazione tributaria (→ ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DOGANALE), oltre le relative sanzioni penali. Infatti l'obbligazione tributaria non nasce qualora la ditta si attenga agli impegni presi. Si tratta tecnicamente di un «accertamento in sospeso».

Le disposizioni in materia di destinazioni particolari sono state, a livello comunitario, più volte riformulate in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e dei controlli.

10. (Segue). *Le Note Esplicative.*

Le «Note Esplicative» costituiscono la descrizione e l'illustrazione delle voci rientranti nella NC, e ne commentano le caratteristiche salienti.

Sono adottate dalla Commissione, previo parere del Comitato del Codice Doganale; esse, emanate ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a) e dell'art. 10, par. 1, lett. a) del Regolamento n. 2658/87 istitutivo della NC e della TDC, sono pubblicate nella serie C della GUCE, costituiscono uno strumento valido ai fini della classificazione delle merci pur non avendo valore di atto legale, cioè non costituiscono fonte normativa al fine di eventuali contestazioni. Analoghe considerazioni valgono pure per i «pareri di classificazione» e per le «schede di classificazione» emessi dal Comitato della NC della Comunità.

I codici delle «voci» e delle «voci» riportate nelle «note esplicative» rivedono i codici di NC stabiliti nei regolamenti CE di modifica all'Allegato I del Regolamento di base n. 2658/87, cit.

11. (Segue). *I «Regolamenti di classifica» ed i «Pareri di classificazione».*

A differenza delle «note di classifica» i «Regolamenti di classifica» sono veri e propri atti normativi emanati sotto forma di «Regolamento Comunitario» che stabiliscono individualmente o per gruppi di merci la classificazione attribuita.

Qualora sia stata già emessa una ITV per una merce successivamente oggetto di un «regolamento di classifica», la ITV continua ad avere efficacia per altri 6 mesi, come previsto dall'art. 12 CDC, o per periodi inferiori, quando il regolamento comunitario di classifica disponga diversamente.

I «Pareri di classificazione», invece, emessi dal Consiglio di Cooperazione Doganale a norma della Convenzione del «Sistema Armonizzato», pur non essendo stati recepiti con Regolamento Comunitario, sono da considerarsi obbligatori ai sensi dell'art. 8.2 della Convenzione suddetta. In caso di contestazione è fatto salvo il diritto della parte a sollevare con-

troversia doganale ai sensi e secondo le modalità previste dal t.u.l.d.

12. *L'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) ed il Diritto di Interpello.*

L'«Informazione Tariffaria Vincolante» (ITV), è una certificazione che attesta la esatta classificazione di un determinato prodotto nella Nomenclatura Combinata di cui al Regolamento n. 2658/87, cit e successive modificazioni. È rilasciata ad opera dell'Autorità doganale competente, in ciascuno Stato membro, su istanza di parte.

Essa risponde ad esigenze di uniformità di trattamento, nonché alla obiettiva difficoltà da parte dell'operatore di classificare un prodotto, costituendo così uno strumento di semplificazione e certezza nel rapporto doganale.

Il rilascio dell'ITV da parte delle Autorità doganali è disciplinato dal Codice Doganale Comunitario, e successive modificazioni, nonché dal Regolamento CEE della Commissione del 2-7-1993, n. 2454 (GUCE 11-10-1993 n. L 253), che fissa talune disposizioni di applicazione al Codice Doganale Comunitario e successive modificazioni meglio noto con l'acronimo di DAC.

Per facilitare il compito degli operatori, nella complessa legislazione doganale, il Codice Doganale Comunitario ha previsto all'art. 11 che chiunque può rivolgersi all'amministrazione doganale per ottenere un'informazione sull'applicazione della normativa stessa (art. 11, punto 2), purché dimostri una reale esigenza commerciale. Alla normativa comunitaria si è andata ad affiancare la legislazione nazionale che, in Italia, ha previsto che ogni operatore interessato può esercitare il «diritto di interpello» per conoscere l'indirizzo interpretativo dell'autorità doganale riguardante casi concreti in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

Il «Diritto di interpello», introdotto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), a differenza di altre forme di interpello già precedentemente previste dalla normativa nazionale, come per le norme antielusive di cui all'art. 21 legge n. 413/1991, dà la possibilità di interrogare gli Uffici tributari senza vincoli per materia.

L'esercizio dell'«interpello» in dogana dà sicurezza giuridica agli operatori del commercio internazionale sempre più impegnati, grazie all'intensificarsi degli scambi di merci, effetto del ravvicinamento dei contatti dovuti all'e-business, a confrontarsi con la complessa normativa doganale che trova nelle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali la propria disciplina giuridica.

L'Informazione Tariffaria Vincolante, a norma dell'art. 5, par. 1, del Regolamento CE n. 2454/93, im-

pegna, quanto ai suoi effetti, le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità.

Le disposizioni che disciplinano il rilascio di tale documento si possono così sintetizzare:

— l'oggetto dell'«Informazione Tariffaria Vincolante» è la classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, in particolare nella Nomenclatura Combinata di cui al Regolamento CEE n. 2658/87 e successive modificazioni o in una delle nomenclature di cui all'art. 20, par. 3-b e 6-b, CDC;

— il richiedente è qualsiasi persona che presenti un'istanza all'Autorità doganale competente per ottenere il rilascio di un'«Informazione Tariffaria Vincolante», il titolare è la persona a nome della quale viene rilasciata l'informazione in questione (art. 5, par. 2 e 3, del citato Regolamento CE n. 2454/93);

— la domanda di Informazione Tariffaria Vincolante, a norma dell'art. 6, par. 1, del richiamato Regolamento CEE n. 2454/93, deve essere effettuata per iscritto mediante formulario comune per tutti i Paesi membri (obbligatorio dall'1-1-2001) conforme all'esemplare che figura nell'Allegato 1 ter del DAC (il formulario per la richiesta dell'ITV, è riportato in allegato al DAC) e indirizzata all'Autorità doganale competente al rilascio dell'informazione. Per l'Italia l'Autorità competente è: Agenzia delle Dogane e Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Stati (già Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e II.II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Divisione IV), con sede in via Mario Carucci 71, 00143 Roma;

— ogni domanda può riguardare un unico tipo di merce (art. 6, punto 2);

— ogni domanda, in esenzione da bollo, deve contenere gli elementi di informazione indicati all'art. 6, par. 3, lettere da a) a k);

— l'informazione in questione viene rilasciata a titolo gratuito, e come tale, in esenzione da bollo, salvo l'eventuale addebito al richiedente delle spese sostenute dall'Amministrazione per analisi o perizie su campioni (art. 11, punto 2, CDC);

— la domanda di Informazione Tariffaria Vincolante, corredata, ove necessario, da documentazione tecnica e/o di campioni rappresentativi della merce, può essere presentata, per quanto riguarda l'Italia, ad un qualsiasi Ufficio doganale (come da comunicazione pubblicata nella *GUCE* 29-12-1990, n. C 327) possibilmente del luogo dove si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce;

— l'Ufficio doganale che riceve la richiesta, dopo aver preso in carico la domanda, provvede a trasmetterla, con la relativa documentazione e/o con i campioni allegati, immediatamente, all'Area Centrale Gestione Tributi (già Divisione IV della Direzione Centrale dei Servizi doganali. Organizzazione degli

Uffici, parte terza) competente al rilascio dell'informazione in questione, esprimendo, per quanto possibile, un proprio parere in merito e comunque fornendo ogni informazione utile di cui sia eventualmente in possesso ai fini della classificazione del prodotto in causa;

— l'«Informazione Tariffaria Vincolante», una volta rilasciata, viene inviata, dalla succitata Area Gestione Tributi, all'Ufficio doganale che ha in carico la domanda, affinché questi provveda subito a notificarla al richiedente;

— la comunicazione dell'Informazione Tariffaria Vincolante al richiedente è effettuata su un formulario elaborato dalla Commissione CE da utilizzarsi da tutti gli Stati comunitari; copia di detta comunicazione viene trasmessa alla Commissione CE per via telematica;

— le «Informazioni Tariffarie Vincolanti» sono inserite in una banca dati, istituita presso la Commissione CE, che funge da centro di raccolta di tutte le informazioni rilasciate dagli Stati comunitari;

— i dati riportati nel riquadro n. 3 «Titolare (nome e indirizzo)» e nel riquadro n. 8 «Denominazione commerciale e dati complementari» del suddetto formulario sono da considerarsi forniti «in via riservata»;

— l'Autorità doganale competente al rilascio delle informazioni in questione di ciascun Stato membro, a norma dell'art. 8, punto 2, del Regolamento CEE n. 2454/93 («Disposizioni di attuazione al CDC»), può chiedere alla Commissione CE la trasmissione, per via telematica, degli elementi che figurano nella copia di un formulario ITV rilasciato da altro Stato comunitario, eccetto quelli considerati «riservati»;

— la Commissione CE, a norma dell'art. 9 del Regolamento CEE n. 2454/93 («Disposizioni di attuazione al CDC»), qualora accerti il rilascio di più ITV divergenti relativi alla stessa merce, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura doganale;

— l'Autorità doganale, a norma dell'art. 10, punto 2, del Regolamento CEE n. 2454/93, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, può esigere di essere informata se il titolare è in possesso o meno di una informazione tariffaria vincolante per le merci da sdoganare, anche se il titolare non intenda avvalersene;

— l'ITV deve essere notificata al richiedente entro il termine di 3 mesi dalla data di accettazione da parte dell'Ufficio che la rilascia;

— l'Ufficio che rilascia l'ITV, qualora ritenga la domanda non completa di tutti gli elementi necessari, per pronunciarsi con cognizione di causa, invita il richiedente a fornirli.

Il limite previsto di 3 mesi per la notifica sarà valido dal momento in cui il citato Ufficio avrà a disposi-

zione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare;

— qualora nel corso di un'operazione doganale venga presentata dall'operatore un'«Informazione Tariffaria Vincolante» relativa alla merce da sdoganare, i servizi doganali possono procedere ad ogni forma di controllo e agli accertamenti analitici ritenuti necessari per stabilire che la merce presentata corrisponda esattamente a quella descritta nell'informazione predetta;

— l'Informazione Tariffaria Vincolante, a norma dell'art. 12, punto 4, CDC, è valida sei anni a partire dalla data del suo rilascio; tuttavia tale informazione cessa di essere valida anteriormente a tale

scadenza allorquando si verifichi uno dei casi d'invalidità previsti dall'art. 12, punto 5, lett. a), b) e c), CDC;

— prevista la possibilità per il titolare di una Informazione Tariffaria Vincolante che abbia cessato di essere valida per uno dei motivi dinanzi accennati, di invocarne la utilizzazione per un determinato periodo di tempo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12, punto 6, CDC;

— ammessa la possibilità di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 243 del più volte richiamato codice doganale, contro la decisione relativa alla Informazione Tariffaria Vincolante.

ANTONIO DE CICCO

FIGURA 1

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i mammiferi della voce 0106;

b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

d) il caviale ed i succedanei del caviale ottenuti con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC	Designazione della merce	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1		3	4
0301	Pesci vivi:		
0301 10	— Pesci ornamentali:		
0301 10 10	— di acqua dolce	esenzione	—
0301 10 90	— di mare	7,5	—
	— altri pesci vivi:		
0301 91	— Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0301 91 10	— delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> . . .	8	—
0301 91 90	— altri	12	—
0301 92 00	— Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	esenzione	—
0301 93 00	— Carpe	8	—
0301 99	— altri:		
	— di acqua dolce:		
0301 99 11	— Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	—
0301 99 19	— altri	8	—
0301 99 90	— di mare	16	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 11	— — Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):		
0302 11 10	— — — delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> . . .	8	—
0302 11 20	— — — della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
0302 11 80	— — — altri	12	—

FIGURA 2

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**Note**

1. Questo capitolo non comprende:
a) i mammiferi della voce 0106;

Codice NC	Suddivi- sione TARIC	Designazione delle merci	Unità supple- mentari	Misure commerciali	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0300 00 00	00/80	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI IN- VERTEBRATI ACQUATICI			
0301 00 00	00/80	Pesci vivi:			
0301 10 00	00/80	Pesci ornamentali:			
0301 10 10	00/80	— di acqua dolce	-	ALPR; PRO-IQ	ARX; PRX-IQ ^(TM490)
0301 10 90	00/80	— di mare	-	ALPR; PRO-IQ	ARX; PRX-IQ ^(TM490)
0301 91 00	00/80	— altri pesci vivi:			
0301 91 00	00/80	— — Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Oncorhynchus mykiss</i>, <i>Oncorhynchus clarki</i>, <i>Oncorhynchus aguabonita</i>, <i>Oncorhynchus gilae</i>, <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
0301 91 10	00/80	— — della specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	-	PRO-IQ	PRX-IQ ^(TM490)
0301 91 90	00/80	— — — altri:			PRX-IQ ^(TM490)
0301 91 90	10/80	— — — — della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i>	-	PRO-IQ	
0301 91 90	90/80	— — — — altre	-	PRO-IQ	
0301 92 00	00/80	— — Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	-	PRO-IQ	PRX-IQ ^(TM490)
0301 93 00	00/80	— — Carpe	-	PRO-IQ	PRX-IQ ^(TM490)
0301 99 00	00/80	— — altri:			
0301 99 11	00/10	— — — di acqua dolce:			
0301 99 11	00/80	— — — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):			PRX-IQ ^(TM490)
0301 99 11	20/10	— — — — — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>):			
0301 99 11	20/80	— — — — — giovani	-	PRO-IQ	

- b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
 c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
 d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice TARIC	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi preferenziali (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	SEE (IS, NO, LI), CH, EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO, SI	AD, SM, TR	ABH (AL, BA, YU), CY, FO, HR, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MK, MT, MX, PS, XC, XL, ZA
6	7	8	9	10	11
0301 10 10 00	0	-	-	-	-
0301 10 90 00	7,5	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0; SPGL: 0 (excl AM,AZ,BY,GE, GL,KG,KZ,MD,RU,TH,TI, TM,UA,UZ)	EE,LT: 5; EEA: 2,2; HU: 4	0	ABH,HR,LOMAB,MGB,MK,MX: 0; CY,MT: 5
0301 91 10 00	8	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0	EE,LT: 5; EEA: 2,4; HU: 4	0	ABH,MK-K: 0 (09.1571); CY,MT: 5; HR: 7,2; HR-K: 0 (09.1581); LOMAB,MGB: 0; MK: 7,2(-31/5); MX: 6,4(1/6-); MX: 4(-30/6); MX: 2(1/7-)
0301 91 90 10	12	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0; SPGL: 8,5 (excl AM,AZ,BY, GE,GL,KG,KZ,MD,RU, TH,TI,TM,UA,UZ)	CZ,SK: 0 (09.5261); EE,LT: 8; EEA: 3,0; HU: 6; RO: 10; SI-K: 0 (09.1531)	0	ABH,MK-K: 0 (09.1571); CY,MT: 8; FO-K: 0 (09.0671); HR: 10,8; HR-K: 0 (09.1581); LOMAB,MGB: 0; MK: 10,8(-31/5); MK: 9,6(1/6-); MX: 7,9(-30/6); MX: 6,8(1/7-)
0301 91 90 90	12	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0; SPGL: 8,5 (excl AM,AZ,BY, GE,GL,KG,KZ,MD,RU, TH,TI,TM,UA,UZ)	CZ,SK-K: 0 (09.5261); EE,LT: 8; EEA: 3,0; HU: 6; RO: 10; SI-K: 0 (09.1531)	0	ABH,MK-K: 0 (09.1571); CY,MT: 8; HR: 10,8; HR-K: 0 (09.1581); LOMAB,MGB: 0; MK: 10,8(-31/5); MK: 9,6(1/6-); MX: 7,9(-30/6); MX: 6,8(1/7-)
0301 92 00 00	-	-	-	-	-
0301 93 00 00	-	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0	CZ,SK-K: 0 (09.5263); EE,LT: 5; EEA: 2,4; HU: 4	0	ABH,MK-K: 0 (09.1573); CY,MT: 5; HR: 7,2; HR-K: 0 (09.1582); LOMAB,MGB: 0; MK: 7,2(-31/5); MK: 6,4(1/6-); MX: 4(-30/6); MX: 2(1/7-)
0301 99 11 20	2	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0	EE,HU,LT: 0; LV-K: 0 (09.6313)	0	ABH,CY,FO,HR,LOMAB, MGB,MK,MT,MX: 0